

## COMUNE DI VICENZA

P.G.N.

## ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì

1.6 OTT 2018

## TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 1986/2018 PGN 147380/2018;

E

CO.TA.VI. – Cooperativa Tassisti Vicentini società cooperativa (codice fiscale 01831650245) con sede a Vicenza in Via Natale del Grande n.24, rappresentata dal signor Campagnolo Pierpaolo (codice fiscale CMPPPL65A25B161O), nato a Bressanvido (VI) il 25 gennaio 1965, residente a Bressanvido (VI) in Via Bettinardi n.19/A – Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso a CO.TA.VI. Cooperativa Tassisti Vicentini società cooperativa mq 4 di suolo pubblico in Via dell'Oreficeria, in corrispondenza dell'immobile individuato al Catasto Fabbricati al foglio 52 particella 374, sui quali insiste una pensilina di attesa per i clienti dei taxi.
- 2) La durata della concessione in uso è stabilità in anni nove decorrenti dal 16 ottobre 2018.

In valen

Copedo Pienpelos

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata, previa richiesta da presentarsi a cura della concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza medesima. E' escluso il rinnovo tacito.

- 3) La concessione in uso non è soggetta al pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche con decorrenza dall'anno 2019, come da apposito regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n.14 del 3 aprile 2018.
- 4) Il manufatto installato sul suolo pubblico deve essere adibito esclusivamente a pensilina di attesa per i clienti dei taxi.
- 5) La concessionaria può utilizzare la pensilina di attesa a fini pubblicitari, previa autorizzazione del Settore Tributi.
- 6) Durante la concessione la concessionaria deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e la pulizia della pensilina di attesa.
- 7) La concessionaria può recedere anticipatamente dalla concessione in uso con preavviso di almeno tre mesi.
- 8) La concessione in uso è personale e ha carattere precario potendo essere revocata o modificata dal Comune di Vicenza per motivi di interresse pubblico.
- 9) Alla scadenza, nel caso di mancato rinnovo, nel caso di revoca della concessione o di recesso, la concessionaria dovrà togliere la pensilina di attesa e rimettere il suolo pubblico in pristino stato senza pretendere indennizzi di sorta.
- 10) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di

concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

11) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione in caso d'uso come da Circolare del Ministero delle Finanze n.126 del 15

3